

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il presente regolamento intende offrire a tutti gli utenti della scuola puntuali riferimenti per costruire in sinergia i diversi momenti su cui si basa la convivenza educativa.

Persegue la finalità di promuovere negli studenti l'adesione alla cultura del rispetto della persona e delle regole che fondano il vivere sociale.

Trae i propri principi ispiratori dalla Carta Costituzionale, dalla normativa vigente in materia d'istruzione pubblica ed, in particolare, dallo "Statuto degli studenti e delle studentesse" (D.P.R. 24/6/1998 n.286, mod. D.P.R. 21/11/2007 n.235).

Detta disposizioni generali di condotta nel contesto della comunità scolastica e fissa regole comuni per l'utilizzo degli spazi scolastici, di cui fanno parte palestre, aule speciali, laboratori.

Individua, infine, i comportamenti la cui violazione costituisce presupposto di sanzione disciplinare, con riferimento all'art 3 dello "Statuto degli studenti e delle studentesse", che ne declina i doveri.

Si compone di sei Titoli:

Titolo I Comportamento nella comunità scolastica (artt. 1-8)

Titolo II Frequenza delle attività curricolari ed integrative (artt. 9-18)

Titolo III Momenti di rappresentanza e partecipazione (artt. 19-25)

Titolo IV Responsabilità educativa-formativa (artt. 26-28)

Titolo V Regolamento disciplinare (artt. 29-37)

Titolo VI Procedura d'irrogazione-impugnazione delle sanzioni (artt. 38-41)

Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti allegati:

Regolamento aule speciali

Regolamento laboratori

Regolamento palestre

Regolamento visite e viaggi d'istruzione

Si richiede a ciascuna componente, docente, genitore, studente, A.T.A., per il rispettivo ruolo di pertinenza, l'impegno ad osservarlo e farlo osservare, riconoscendone il carattere cogente, all'atto d'accettazione e firma del Patto Educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 235/2007.

TITOLO I COMPORTAMENTO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art.1 Vita di comunità

L'ISIS C.A. Dalla Chiesa è luogo di formazione, di educazione e di dialogo, ispirato ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo, della legalità e basato sulla valorizzazione delle diverse identità culturali di ciascun individuo

La comunità scolastica consente la libera espressione della propria individualità nel reciproco rispetto della diversità di ruoli, delle opinioni personali, delle convinzioni religiose e di coscienza, della differente identità di genere. Non sono di conseguenza accettabili comportamenti discriminatori e/o lesivi dell'altrui dignità.

Art.2 Condotta in aula e nell'edificio scolastico

La condotta degli studenti deve essere guidata, in ogni momento, dalla finalità di acquisire e consentire un efficace apprendimento.

Pertanto:

a) gli allievi sono tenuti ad una partecipazione costruttiva durante i momenti didattici:

b) nel corso della lezione, possono richiedere d'uscire dall'aula, eccezionalmente, uno per volta e preferibilmente evitando la prima ora e la successiva all'intervallo.

Tale scelta è comunque lasciata alla prudente valutazione delle circostanze del caso da parte del docente in orario.

c) non è consentito agli alunni utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante i moduli d'attività; la violazione di tale norma comporta l'autorizzazione del docente a sequestrare e trattenere tali oggetti fino alla fine della propria lezione, oltre all'immediata ammonizione scritta sul registro di classe, con comunicazione alla famiglia;

d) gli studenti non possono effettuare riprese audio e-o video, o fotografie se non previa autorizzazione in deroga del Dirigente scolastico;

e) durante le ore di lezione e al cambio d'insegnante non devono sostare rumoreggiando nei corridoi e negli atri, né presso i locali adibiti a servizi igienici o nel locale ristoro;

f) durante l'intervallo possono fermarsi in classe, circolare nei corridoi, o recarsi al bar, sottoposti alla vigilanza dei docenti e collaboratori scolastici. Al termine dell'intervallo sono tenuti a rientrare tempestivamente in classe;

g) hanno facoltà d'accedere alla biblioteca, alle palestre, ai laboratori, o alle aule speciali, se accompagnati da personale docente, ausiliario, tecnico incaricato; l'uso di qualunque attrezzatura scolastica comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto preposto ed il rispetto delle norme dei rispettivi regolamenti interni;

h) nel periodo intercorrente fra il termine della sesta ora e l'inizio della settima ora di lezione, gli studenti possono accedere ai locali per l'ambiente benessere e ristoro siti nel lotto A;

Art.3 Rispetto dei locali e delle attrezzature

E' permesso nelle aule, palestre, o laboratori solamente l'impiego di materiale strumentale alla didattica e richiesto dal docente. Gli arredi, i libri e la strumentazione in dotazione alle aule devono essere preservati nel massimo rispetto imposto dall'utilizzo della cosa pubblica. Ogni classe, in esercizio di senso civico, è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali. E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell'arredamento scolastico.

Art.4 Tutela della sicurezza

Sono da ritenersi comportamenti connotati da pericolosità e quindi vietati, al di là della loro eventuale sanzionabilità secondo il codice penale:

a) sporgersi dalle finestre, utilizzare le scale antincendio, se non in caso d'evacuazione ed, in genere, non ottemperare alle norme in materia di

sicurezza ex D.Lgs.81/2008, così come declinate nel dedicato piano organizzativo d'emergenza dell'Istituto;

b) introdurre in istituto bevande alcoliche o oggetti materiali potenzialmente lesivi dell'incolumità di persone o cose;

c) introdurre in istituto sostanze stupefacenti;

Nel fondato sospetto del possesso di sostanze stupefacenti e-o materiali potenzialmente pericolosi, al fine di tutelare la comunità scolastica, il personale, previa consultazione del D.S., può esigere dallo studente la consegna del predetto, anche se contenuto nello zaino personale. In caso di rifiuto ad ottemperare alla richiesta, chiarirà allo studente che dell'accaduto sarà informata la famiglia e, previa delibera del consiglio di classe, l'autorità competente, salve le ulteriori sanzioni previste dal presente Regolamento.

E' proibito a chiunque l'accesso alle aule per comunicare con gli alunni o con il personale, senza autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato.

Art. 5 Risarcimento del danno

Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature o ammanchi saranno addebitati agli autori. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte. Gli alunni e-o gli esercenti la potestà risponderanno, inoltre, del danno provocato, doloso o colposo, a cose o persone secondo le norme del codice civile ex artt. 2043 ss.

Art. 6 Custodia di oggetti e valori

L'istituto non risponde di beni preziosi o oggetti personali di qualunque genere e valore lasciati incustoditi o dimenticati all'interno della scuola, nelle aule, palestre-spogliatoi, laboratori o nelle pertinenze dell'edificio.

Art.7 Tutela della riservatezza

Nel rispetto della ratio sottesa al D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", il docente è autorizzato a comunicare notizie relative al profitto ed al comportamento dell'alunno solo agli esercenti la potestà o soggetti in possesso di delega scritta da parte dei medesimi.

Art.8 Decoro

Al fine di conformare la presenza nell'edificio scolastico all'esigenza di un rispettoso e corretto rapporto con l'Istituzione-Scuola, è richiesta al personale ed agli alunni anche la salvaguardia del decoro formale e, quindi, abbigliamento ed atteggiamenti relazionali consoni al valore del contesto.

TITOLO II FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI ED INTEGRATIVE

Art. 9 Ingresso in istituto

ORARIO SCOLASTICO

Orario didattico:

- 1^ ora 7.55-8.51
- 2^ ora 8.51-9.45
- 3^ ora 9.45-10.39
- 4^ ora 10.49-11.43
- 5^ ora 11.43-12.37
- 6^ ora 12.37-13.31
- 7^ ora 14.10-15.06
- 8^ ora 15.06-16.02

Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni. Possono accedere all'istituto, sostando solo nell'atrio o nel bar, nei minuti che precedono il suono del primo campanello, che segna l'obbligo di recarsi in aula. Le lezioni hanno inizio al suono del secondo campanello.

L'ingresso degli alunni in aula, al suono del primo campanello, come la loro uscita al termine delle lezioni avviene sotto la vigilanza del personale docente ed ATA.

Art.10 Entrate posticipate

Tutte le componenti della scuola sono tenute ad espletare i propri compiti con puntualità. Docenti e personale ATA devono rispettare il proprio orario di servizio, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

I ritardi degli alunni, da ritenersi occasionali, comportano la possibilità d'ammissione in classe secondo le seguenti modalità:

a) durante la prima ora, (7,55-8,30) il docente in servizio ammette lo studente in classe, verbalizzandone il ritardo e la relativa giustificazione, (presentata per iscritto sul libretto personale di comunicazione scuola-famiglia), sul registro di classe. Nel caso in cui lo studente sia di questa sprovvisto, il docente annota l'obbligo di giustificazione nello spazio del registro di classe del giorno seguente;

b) dopo le ore 8,30 l'alunno è ammesso in classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato e presentazione di giustificazione scritta sul libretto personale di comunicazione scuola-famiglia, da richiedersi, eventualmente il giorno successivo, con annotazione sul registro di classe;

c) la non occasionalità del ritardo e la mancanza di giustificazione del medesimo sarà oggetto d'osservazione da parte del coordinatore di classe, che

potrà invitare a colloquio l'alunno, informare la famiglia, riferire al consiglio per l'eventuale conseguenza sulla valutazione della condotta quadrimestrale;

d) sono da ritenersi giustificati i plausibili, accertati ritardi per disservizi dei mezzi pubblici.

Art.11 Uscite anticipate

Qualora gli studenti chiedano di lasciare la scuola anticipatamente, il Dirigente Scolastico o un suo delegato valuterà i motivi della richiesta indicati sul libretto scolastico di corrispondenza e prenderà le relative decisioni, tenendo conto dell'attendibilità e della recidività dello studente richiedente.

Le richieste d'uscita anticipata, adeguatamente motivate, devono essere presentate in Presidenza entro la prima ora.

Le richieste per visite mediche o per impegni sportivi dovranno, in linea di massima, essere documentate preventivamente (con presentazione, ad esempio, di dichiarazione della società sportiva..)

Gli alunni minorenni potranno lasciare l'Istituto solo in presenza di un genitore (o di un suo delegato), eccezionalmente previa comunicazione della famiglia che esoneri la scuola da qualunque responsabilità civile.

In caso di malore o infortunio, la scuola informa prontamente la famiglia e presta immediato soccorso, nel caso mediante chiamata dei servizi d'emergenza.

Art.12 Assenze

Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente alle lezioni, ha, per legge, l'obbligo di giustificare.

Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto personale. La giustificazione deve essere firmata da un genitore se l'alunno non ha compiuto gli anni 18, anche dallo studente stesso se maggiorenne.

La facoltà di giustificare le assenze spetta al Dirigente Scolastico o all'insegnante della prima ora di lezione, al quale deve essere presentata.

Se l'assenza è dovuta a motivi non di salute, deve essere prima concordata con il Dirigente Scolastico (o suo delegato).

Nel caso di tre reiterati inviti, con annotazione sul registro di classe, a presentare il libretto con giustificazione scritta, non ottemperati, il coordinatore di classe chiamerà la famiglia per delucidazioni.

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza con possibili conseguenze dal punto di vista disciplinare.

Le numerose assenze, (fermo restando il presupposto di validazione dell'anno scolastico, come da normativa nazionale) (cfr. art. 14 presente Reg.), soprattutto se non adeguatamente giustificate anche con riscontro probatorio, e l'irregolare frequenza alle lezioni di una o più materie saranno considerate da parte del Consiglio di classe nell'assunzione del giudizio finale di ogni studente.

Art.13 Validità dell'anno scolastico

Ai sensi dell'art. 14 c.7 D.P.R. 122/2008, per procedere alla valutazione finale dell'alunno è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale, salvo eventuali deroghe previste per assenze documentate e continuative, secondo i criteri stabiliti dal collegio docenti e a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, l'ammissibilità alla classe successiva o all'esame di stato.

Art.14 Studenti maggiorenni

Gli studenti maggiorenni possono sottoscrivere personalmente le richieste di giustificazione relative ad entrate posticipate, assenze o uscite anticipate

La richiesta, a firma di un maggiorenne, di giustificazione di assenze, entrate posticipate, uscite anticipate, pur accettata se adeguatamente motivata, potrà comunque essere oggetto d'accertamento circa la propria veridicità, mediante contatti con la famiglia.

Art.15 Permessi permanenti

Il Dirigente Scolastico stabilirà all'inizio dell'anno scolastico, su richiesta dei genitori, eventuali variazioni d'orario per gli alunni pendolari, o in situazioni di particolare considerazione, concedendo, in via eccezionale, il permesso di uscita anticipata o di entrata posticipata per tutto l'anno scolastico.

Art.16 Assenze collettive

Le astensioni collettive dalla frequenza, non collegate a manifestazioni regolarmente autorizzate dalle autorità competenti, non rientrano nell'ambito delle assenze giustificabili.

In caso di astensioni collettive, i genitori (o chi ne fa le veci) dovranno dichiarare di essere a conoscenza del fatto, utilizzando gli appositi spazi destinati alle comunicazioni scuola/famiglia del libretto scolastico; gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di aver partecipato all'astensione collettiva.

La partecipazione reiterata a manifestazioni, non autorizzata dalla scuola né giustificata dalle famiglie, in quanto non indicativa di sensibilità civica alla vita politico-sociale del paese, sarà oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Art.17 Libretto personale

Il libretto personale costituisce un documento essenziale di comunicazione scuola-famiglia, oltre che strumento unico mediante cui giustificare ritardi ed assenze, uscite anticipate.

Le variazioni d'orario delle classi, ingressi posticipati, uscite anticipate sono comunicate alle famiglie mediante avviso sul libretto personale dello studente con richiesta di firma per presa visione.

Sono assimilate alle lezioni, ai fini della giustificazione dei ritardi, assenze, uscite anticipate, i corsi di recupero, le visite d'istruzione, gli incontri programmati dai docenti, su delibera dei consigli di classe e del collegio, regolarmente comunicati mediante circolari, alle classi.

All'inizio dell'anno scolastico il libretto, che è personale, verrà firmato dal genitore, previa esibizione della fotocopia di un documento di identità.

Nel caso di smarrimento, sarà cura dello studente e della famiglia richiederne, tempestivamente, all'Ufficio di Segreteria didattica il rilascio d'ulteriore copia.

Art.18 Accessi alle pertinenze della scuola: diritto all'accesso e disciplina

Gli ingressi (e la circolazione) da parte di veicoli e automezzi del personale della scuola, degli studenti e dei fornitori di servizi nel cortile / parcheggio della scuola durante l'orario di servizio scolastico sono concessi dall'Istituto per favorire esigenze personali degli addetti e utenti del servizio.

I genitori sono autorizzati ad accedere per la necessità di conferire con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale di segreteria, accompagnare-prelevare il proprio figlio-a nei casi previsti dal regolamento, o in quanto membri degli organi collegiali solo per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni relative al loro incarico.

I genitori, altresì, possono entrare nel cortile della scuola per accompagnare il figlio-a infortunato, o in difficoltà di deambulazione, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Segreteria didattica.

Ai genitori non è consentito, al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, transitare, o parcheggiare la propria auto all'interno della pertinenza.

I veicoli a motore hanno l'obbligo di rispettare la segnaletica di viabilità e di procedere a passo d'uomo.

I motocicli devono essere accompagnati a motore spento all'uscita dal cortile.

Chiunque acceda od esca a piedi, al fine di tutelare la propria ed altrui incolumità personale, deve procedere entro i delineati camminamenti pedonali.

Si fa obbligo ai pedoni e ai veicoli a motore di non ostruire, sostando, l'ingresso principale al cortile della scuola, in particolar modo nei momenti antecedenti l'inizio e seguenti il termine delle lezioni, al fine di favorire, in condizioni di sicurezza, il flusso dei mezzi di locomozione e la deambulazione dei pedoni.

Gli automezzi, autorizzati nei casi specificati, devono tutti trovare sistemazione all'interno degli spazi di parcheggio segnalati e non essere posti in prossimità di porte di ingresso e di uscita dall'edificio o in zone che rendano difficoltose eventuali manovre di mezzi di soccorso o di lavoro.

I motocicli - autorizzati nei casi specificati - possono essere parcheggiati ordinatamente sotto la tettoia della zona nord (zona palestra) e non entro gli spazi riservati agli autoveicoli.

I posti indicati per le persone disabili o riservati, devono essere sempre lasciati a disposizione esclusiva delle persone autorizzate.

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità di custodia e di sorveglianza dei mezzi di locomozione (auto, moto, motorini, biciclette), parcheggiati nel cortile dell'edificio.

La violazione di tali norme, sancenti obblighi a tutela dell'incolumità di cose e persone, sarà oggetto di responsabilità civile ex artt. 2043 cc.

Il cancello d'ingresso resta chiuso per ragioni di sicurezza dalle ore 8.30 alle ore 13,15 e dalle 14,30 alle 16,00. Il personale collaboratore scolastico, è deputato, per consentire in ogni caso l'accesso all'istituto, ad azionare elettronicamente l'apertura del cancello su richiesta dell'interessato, previo riconoscimento dell'identità tramite videocitofono.

TITOLO III MOMENTI DI RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

Art.19 Partecipazione e rappresentanza

La comunità scolastica promuove e favorisce la partecipazione d'ogni sua componente alla vita ed organizzazione della scuola e la libera espressione d'opinione mediante modalità individuali ed organizzate, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole qui di seguito riportate.

Ritiene, in particolare, funzionale all'acquisizione di una formazione culturale e professionale qualificata il più ampio coinvolgimento degli studenti nei momenti di democrazia scolastica, istituzionalmente garantiti e disciplinati, favorendo il confronto con i docenti circa la programmazione didattica, l'ampliamento dell'offerta formativa, la definizione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Art.20 Diritti di partecipazione e rappresentanza

La partecipazione delle diverse componenti agli organi collegiali (consiglio di classe, collegio docenti, consiglio d'istituto, consulta provinciale) è disciplinata, per quanto riguarda composizione, durata e attribuzioni, dal D.Lgs.16/4/1994 n.297 e successive modifiche ed integrazioni.

Le norme relative alle elezioni dei componenti in seno agli organi collegiali sono definite dal D.Lgs. 16/4/1994 n.297 e dall'O.M. n.251 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

E' cura della scuola consentire, con l'organizzazione dei previsti momenti di partecipazione, definendone spazi e modalità, l'esercizio effettivo di tali diritti.

Art.21 Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto possono costituire un Comitato studentesco.

Il Comitato studentesco e' formato dai rappresentanti eletti nei consigli di classe, nel Consiglio d'istituto, nella Consulta provinciale. Fino alla proclamazione dei nuovi eletti, ne fanno parte i rappresentanti dell'anno scolastico precedente.

Il Comitato nomina tra i propri membri un Presidente e un Vicepresidente. Si riunisce su richiesta di 1/3 dei suoi componenti 2 ore al mese, anche non consecutive, o su convocazione del Dirigente scolastico, che deve autorizzare preventivamente ogni riunione.

Il Comitato prepara l'assemblea d'Istituto, ne predispone l'ordine del giorno, garantisce il corretto svolgimento della stessa.

Alle riunioni del Comitato, sono ammessi, oltre ai rappresentanti di classe e di Istituto, gli studenti che siano direttamente coinvolti nella trattazione dei punti dell'ordine del giorno e la cui partecipazione sia già stata segnalata al Dirigente scolastico all'atto della richiesta dell'assemblea d'Istituto.

Il Comitato ha il compito di proporre la riflessione su temi d'interesse per la comunità scolastica, sostenerne le iniziative, esprimendo pareri e formulando istanze direttamente al Consiglio di Istituto.

Art.22 Assemblee studentesche

In conformità alla normativa vigente (cfr. 20 del presente Reg.), gli studenti hanno diritto d'indire e partecipare ogni mese ad un'assemblea d'istituto, per l'intera mattinata ed un'assemblea di classe della durata di 2 ore.

Durante le assemblee studentesche l'attività didattica è sospesa.

Non possono avere luogo assemblee a partire dal mese antecedente (1 Maggio) il termine delle lezioni.

Per ragioni organizzative è necessario che siano presentati al Dirigente scolastico la data di convocazione e l'ordine del giorno d'ogni assemblea studentesca, con anticipo di cinque giorni. La richiesta deve essere protocollata.

All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico, i docenti che lo desiderano, con diritto di parola.

Art.23 Assemblee d'Istituto

L'assemblea di Istituto deve essere convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco e può essere articolata per esigenze di spazio.

Gli studenti che non intendono partecipare all'Assemblea Studentesca, non possono allontanarsi dalla scuola, ma devono restare in aula. Se il loro numero è inferiore a 6, possono essere aggregati ad altre classi. Gli allievi aggregati, fino ad un massimo di 25, saranno assistiti da un docente delegato. Gli alunni che partecipano all'assemblea, vi rimangono fino allo scioglimento della stessa.

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto designano di volta in volta un moderatore della medesima.

Il Comitato studentesco, anche avvalendosi di un Servizio d'ordine costituito da alcuni studenti della scuola maggiorenni ed autorizzato dal Dirigente scolastico, garantisce che l'assemblea d'istituto, avendo per oggetto

tematiche salienti per la comunità scolastica, risponda ai suoi compiti istituzionali, di momento pacifico ed ordinato di confronto.

Il moderatore dell'assemblea, il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno la facoltà di scioglierla nel caso in cui lo svolgimento non garantisca la libera democratica espressione di opinione.

Alle assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la partecipazione, richiesta dal Comitato studentesco o dal 10% degli studenti, deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Su domanda degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

D'ogni assemblea va redatto dedicato verbale da consegnare al Dirigente scolastico o suo delegato.

Dopo ogni assemblea sarà esposta all'albo degli studenti una relazione dei lavori a cura degli organizzatori della medesima.

Art.24 Assemblee di classe

L'assemblea di classe, della durata di 2 ore al mese, non può essere tenuta, durante l'anno scolastico, sempre nel medesimo giorno della settimana.

Gli studenti scelgono, all'interno del gruppo classe, un Presidente dell'assemblea che avrà cura di coordinarne i lavori, fungendo anche da moderatore del dibattito e un segretario verbalizzante.

L'assemblea deve essere richiesta, compilando l'apposito modulo, indicante l'ordine del giorno, al Dirigente scolastico, nei tempi indicati dall'art.22 del presente Regolamento.

All'assemblea di classe possono assistere oltre al Dirigente scolastico, su invito degli alunni, i docenti del consiglio che lo desiderano e che discrezionalmente, in assunzione di responsabilità, ritengano il loro intervento deontologicamente corretto.

Della riunione va redatto dedicato verbale, da consegnare al Dirigente Scolastico.

Il moderatore dell'assemblea, il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno la facoltà di sciogliere l'assemblea, nel caso in cui lo svolgimento non paia conforme alle sue finalità istituzionalmente definite.

Art.25 Libertà d'espressione

Docenti, genitori, studenti hanno diritto d'esprimere liberamente dentro la scuola, in forma individuale o associata, orale o scritta il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

- a) è consentita la diffusione di articoli, volantini con consegna brevi manu, o la loro affissione a bacheche dedicate in Istituto, a condizione che i documenti esposti o fatti circolare riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di libertà di stampa;
- b) è vietata la diffusione di pubblicità di tipo commerciale;
- c) è vietata la propaganda religiosa o politica, fatta eccezione per quella riguardante le elezioni degli organi collegiali, nei tempi prestabiliti.

Non è lecita l'affissione-diffusione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente, in particolare l'espressione d'opinioni lesive dell'onorabilità-dignità delle persone, ferma restando l'applicabilità, in caso contrario, della tutela penale.

Il Dirigente scolastico o suo delegato può motivatamente vietare la diffusione di pubblicazioni il cui contenuto sia incompatibile con le finalità educative dell'istituto.

La divulgazione di comunicati scritti da parte degli studenti può essere effettuata durante l'intervallo o all'inizio e alla fine delle lezioni.

I genitori possono indire, in orario non coincidente con l'attività scolastica, incontri assembleari con preventiva richiesta scritta, per la disponibilità dei locali, al Dirigente scolastico, al quale sarà inviata copia della convocazione. A tali riunioni i genitori hanno facoltà d'invitare docenti e studenti, o esperti.

TITOLO IV RESPONSABILITÀ EDUCATIVA-FORMATIVA

Art.26 Potere disciplinare

La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, del personale non docente, del Dirigente scolastico.

Il potere disciplinare è esercitato dal personale docente e non docente nell'esclusivo interesse dello studente, essendo finalizzato a consentire un equilibrato sviluppo psico-fisico in un sereno ambiente di crescita.

Ogni studente può essere quindi richiamato all'adesione ai doveri di correttezza e rispetto delle regole da parte di qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.

Art.27 Vigilanza

Lo studente, in misura rispondente alla propria età, è sottoposto alla sorveglianza del personale scolastico, dal suono del I campanello al termine delle lezioni.

Art.28 Responsabilità

L'obbligo di vigilanza della scuola concorre con il compito educativo della famiglia nel garantire alla comunità il comportamento corretto dello studente (art.30 Cos.; art. 2048 c.1 cc.; art. 147 c.c.).

La famiglia opera con lo studente-figlio/a una costante azione educativa onde costruire una personalità capace di protezione della propria ed altrui

esistenza da ogni evento illecito, nonché di percezione del disvalore sociale correlato a determinati comportamenti.

La scuola, nell'adempire al suo compito di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità, al fine di prevenire potenziali rischi, pone in essere ogni misura cautelare, organizzativa e disciplinare, nonché ogni intervento correttivo, rapportati all'età, grado di maturazione dello studente e alle circostanze del caso.

Scuola e famiglia, ciascuno secondo i rispettivi ruoli, rispettivamente di sorveglianza ed educativo, quali attori di un'alleanza formativa, realizzano, al fine di garantire allo studente efficacia nel loro compito di contenimento comportamentale, una continua opera di comunicazione e collaborazione.

TITOLO V REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.29 Mancanze disciplinari: principi generali

Costituiscono presupposto di provvedimento disciplinare le infrazioni del presente Regolamento nelle sue prescrizioni ed ogni comportamento che, violandone i principi ispiratori, richiamati in premessa, sia d'impedimento alla collaborazione costruttiva in seno alla comunità scolastica.

Sono ritenute, pertanto, di particolare gravità le condotte comportanti violenze fisiche o psicologiche su membri della comunità, o che promuovano e/o realizzino discriminazioni su fondamento sessuale, religioso, politico o per motivo d'estrazione sociale.

La declinazione delle mancanze disciplinari, qui di seguito riportata, (e sintetizzata in tabella sinottica), vuole ottemperare, in aderenza al principio costituzionale di legalità, alla prescrizione di descrivere analiticamente i comportamenti censurabili e le derivanti sanzioni, rispettando i criteri di gradualità e stretta proporzionalità fra sanzione irrogabile ed infrazione commessa.

Art 30 Divieto di fumo

In ottemperanza alla normativa nazionale, è vietato fumare come da D.L. 9.09.2013 cfr.

Art 31 Violazione della correttezza nel comportamento

Costruiscono violazione dell'obbligo di correttezza, sancito dal presente regolamento, le seguenti condotte:

- a) disturbo dell'attività didattica (cfr. Art.2 c.II, l.a e Art.2, c.II, l.e "Condotta in aula e nell'edificio scolastico")
- b) utilizzo del cellulare o altro dispositivo elettronico in classe (cfr. Art. 2, c.II., l.c)
- c) riprese audio e-o video e fotografie non autorizzate (cfr. Art. 2 c.II, l.d)
- d) accessi non autorizzati alle aule speciali (cfr. Art. 2 c.II, l.g)
- e) non rispetto del decoro (pulizia ed igiene) dei locali (cfr. Art.3)
- f) ingresso non autorizzato nelle aule prima del suono del campanello o nell'intervallo fra modulo antimeridiano e pomeridiano (cfr. Artt. 9 e 10)
- g) le entrate posticipate non occasionali e non giustificate (cfr. Art.11)
- h) le assenze non giustificate (cfr. Art.13)
- i) condotte che risultino comunque irrispettose, nelle parole e-o negli atti, della dignità personale e-o del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo (cfr. Art.1)

- j) atteggiamenti che esprimano discriminazioni nei confronti dell'identità di genere, di diversità sessuali, religiose, razziali linguistiche (cfr. Art.1)
- k) occupazione di posto auto riservato ai diversamente abili (cfr. Art.19 "Accessi alle pertinenze della scuola")

Art.32 Allontanamento ingiustificato dalla classe

Costituisce allontanamento ingiustificato:

- a) il tardivo rientro in classe dopo l'intervallo, o a seguito d'uscita autorizzata durante le lezioni
- b) l'allontanamento dalla classe, senza permesso, al cambio dell'ora
- c) il recarsi in luoghi diversi da quelli per cui è stato richiesto il permesso

Art.33 Allontanamento ingiustificato dall'istituto

Integra la mancanza dell'allontanamento ingiustificato dall'Istituto:

- a) lo studente che lasci la scuola prima del termine delle lezioni in violazione delle norme relative all'uscita anticipata, ex art.12 presente Reg.
- b) lo studente che in occasione d'uscite didattiche, visite d'istruzione, attività sportive sul territorio, o attività esterne all'Istituto s'allontani senza autorizzazione dal luogo indicato dagli accompagnatori.

Art.34 Comportamenti penalmente rilevanti

Sono sottoposti a sanzione disciplinare, fermo restando l'obbligo, ove previsto, di segnalazione all'autorità competente:

- a) le azioni integranti fattispecie di reato ai sensi della legislazione vigente ed, in particolare, a titolo esemplificativo, lesioni, percosse, violenza privata, furto, danneggiamento di beni, vandalismi e deturpamento della proprietà pubblica;
- b) spaccio di sostanze stupefacenti;
- c) danneggiamento, occultamento o manomissione di registri o documenti scolastici;
- d) violazioni della legge sul Diritto d'autore (18/8/2000 n.285).

Art.35 Responsabilità disciplinare: principi generali

La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzione per un fatto commesso da altro soggetto.

Si sottolinea che, volendo il presente Regolamento connotarsi per l'intento anche pedagogico, circa i principi in esso contenuti, non tutte le norme nel medesimo presenti, pur vincolanti, sono garantite da corrispondente sanzione.

Le sanzioni hanno in ogni caso finalità educativa, perseguono il duplice scopo di promuovere nell'alunno autocritica, assunzione di responsabilità, consapevolezza d'appartenere alla comunità scolastico-sociale e, nel contempo, di riportare nella stessa un clima disteso e favorevole alla formazione.

La molteplice tipologia di penalità previste in gradualità risponde all'esigenza di applicare misure il più possibile riparatorie del danno commesso, idonee, pertanto, a recuperare l'alunno all'adesione di valori conformi all'etica scolastica.

Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di condotta.

Art.36 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, irrogabili singolarmente o come pene accessorie, sono rappresentate dalle seguenti tipologie:

- a) richiamo verbale del personale docente e non docente
- b) richiamo scritto del docente e-o coordinatore di classe
- c) ammonizione scritta del Dirigente scolastico con eventuale inserimento nel fascicolo personale dello studente
- d) attività a favore della comunità scolastica (supporto Ufficio Segreteria, supporto Biblioteca, pulizia di locali)
- e) attività a favore di Enti – Associazioni del territorio
- f) frequenza corsi che abbiano per oggetto la riflessione su tematiche sociali
- g) colloqui periodici con esperti del Centro "B.E.S", "Bisogni specifici d'apprendimento"
- h) produzione d'elaborati di narrazione e ripensamento critico dell'accaduto, o ricerche personali su tematiche correlate al fatto
- i) allontanamento breve (sospensione dalla frequenza dell'attività didattica da 1 a 5 giorni)
- j) allontanamento temporaneo (sospensione dalla frequenza dell'attività didattica da 5 a 15 giorni)
- k) allontanamento pari o superiore a 15 giorni.

La durata della sanzione dell'allontanamento breve, temporaneo, o superiore a 15 giorni, è commisurata, fra il minimo e massimo indicato nella norma, alla gravità del fatto in relazione all'importanza sociale dell'interesse leso e la dinamica del comportamento agito.

Le sanzioni del presente articolo, indicate alle lettere d, e, f, g, h, sono comminabili anche a seguito di commutazione della sanzione della sospensione, su richiesta dell'interessato.

Il primo grado dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni, monito verbale o scritto (nota sul registro), costituendo solo un richiamo, sarà comminato dal singolo docente e-o dal coordinatore di classe; in particolare il richiamo verbale dello studente al rispetto delle norme e principi condivisi nella comunità scolastica può essere effettuato da qualunque operatore.

La sanzione dell'ammonizione, comminata dal D.S. consiste in una comunicazione scritta alla famiglia relativa alle infrazioni commesse dall'alunno, con eventuale inserimento di quanto esplicitato, in rapporto alla serietà dell'accaduto, nel fascicolo personale dello studente.

L'azione disciplinare, che comporti l'irrogazione di una sanzione superiore all'ammonizione scritta del D.S., può essere avviata solo previa informazione della famiglia circa i fatti contestati e nel rispetto degli artt. 4 e 5 dello "Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/6/1998 n.286, mod. D.P.R. 21/11/2007 n.235).

Art.37 Tabella sinottica delle infrazioni e discendenti sanzioni

MANCANZA DISCIPLINARE	ARTICOLI VIOLATI	TIPO DI SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALL'IRROGAZIONE
Violazione del divieto di fumo	Art. 30 Reg. L. 16 gennaio	Ammonizione del D.S. E	Accertatore di fumo

	2003, n. 3 e successive modifiche/ integrazioni	Sanzioni amministrative legge vigente	
Disturbo dell'attività didattica	Art. 31 Reg. Art.2, c.II, L.a Art.2, c.II, L.e "Condotta in aula e nell'edificio scolastico"	Richiamo verbale Richiamo scritto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia	Docente Docente e-o coordinatore
Disturbo dell'attività didattica di particolare rilevanza per gravità e continuità del comportamento	Art. 31 Reg. Art.2, c.II, L.a Art.2, c.II, L.e "Condotta in aula e nell'edificio scolastico"	Ammonizione scritta con eventuale inserimento nel fascicolo personale dell'alunno e comunicazione alla famiglia Sanzione accessoria	D.S. (su segnalazione del coordinatore di classe)
Disturbo dell'attività didattica, di particolare rilevanza per gravità e continuità del comportamento, tale da comportare serio pregiudizio del diritto allo studio dei compagni	Art. 31 Reg. Art.2, c.II, L.a Art.2, c.II, L.e "Condotta in aula e nell'edificio scolastico"	Allontanamento temporaneo da 5 a 15 giorni Sanzione accessoria	Consiglio di classe su convocazione del D.S.
Contraffazione di firme (libretto personale)	Art. 34 "Comportamenti penalmente rilevanti"	Allontanamento Temporaneo (da 1 a 3 giorni) Ammonizione scritta con eventuale inserimento nel fascicolo personale dell'alunno e comunicazione alla famiglia	Consiglio di classe
Uso ripetuto del cellulare o dispositivo elettronico	Art.2, c.II, L.c	Richiamo scritto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia	Coordinatore di classe
Riprese audio e-o video e fotografie non autorizzate	Art. 2, c.II., L.d	Ammonizione scritta con eventuale inserimento nel fascicolo personale dell'alunno e comunicazione alla	D.S. (su segnalazione del coordinatore di classe)

		famiglia	
		Sanzione accessoria	
Divulgazione non consentita di pubblicazioni (mancanza di dati identificativi; pubblicità commerciale; propaganda religiosa, politica; espressione d'opinioni lesive dell'onorabilità-dignità altrui; incompatibilità con le finalità educative dell'Istituto)	Art. 26	Ammonizione scritta con eventuale inserimento nel fascicolo personale dell'alunno e comunicazione alla famiglia Sanzione accessoria: ad es. elaborato di ricerca sulla normativa vigente in materia di stampa Sequestro del materiale	D.S. (su segnalazione di qualunque operatore scolastico)
Accessi non autorizzati alle aule speciali/laboratori	Art. 2 c.II, L.g	Richiamo verbale Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Qualsiasi operatore scolastico Docente e-o coordinatore di classe
Violazione dell'obbligo di rispetto locali e delle attrezzature: utilizzo trascurato e scorretto delle strutture e dei locali della scuola	Art.3	Richiamo verbale con ripristino, se possibile, della situazione antecedente la violazione Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Qualsiasi operatore scolastico Docente e-o coordinatore di classe
Ingresso non autorizzato nelle aule prima del suono del campanello o nell'intervallo fra modulo antimeridiano e pomeridiano	Artt. 9 e 10	Richiamo verbale Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Qualsiasi operatore scolastico Docente e-o coordinatore
Plurimi Ingressi non	Artt. 9 e 10	Ammonizione scritta	D.S.

autorizzati nelle aule prima del suono del campanello o nell'intervallo fra modulo antimeridiano e pomeridiano		con eventuale inserimento nel fascicolo personale dell'alunno e comunicazione alla famiglia Sanzione accessoria	(su segnalazione del coordinatore di classe)
Entrate posticipate non occasionali e non giustificate	Art.11	Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Docente e Coordinatore di classe
Assenze non giustificate	Art.13	Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Docente e Coordinatore di classe
Casi ripetuti di assenze non giustificate	Art.13	Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia Sanzione accessoria	D.S. (su segnalazione del coordinatore di classe)
Condotte irrispettose nelle parole e-o negli atti della dignità professionale e-o del ruolo professionale del personale	Art.1 Art. 31, L.I	Ammonizione scritta con inserimento nel fascicolo personale e comunicazione alla famiglia Sanzione accessoria	D.S. (su segnalazione di qualsiasi operatore) A discrezione del D.S., convocazione del consiglio di classe
Reiterata occupazione di posto auto riservato ai diversamente abili	Art.19 "Accessi alle pertinenze della scuola" Art. 31, L.k	Richiamo scritto su registro di classe con comunicazione alla famiglia Sanzione accessoria: ad es. colloquio di sensibilizzazione con operatori del "Centro B.E.S."	Coordinatore di classe D.S.
Allontanamento ingiustificato dalla classe	Art.32	Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Docente e-o coordinatore di classe
Allontanamento	Art. 32	Ammonizione scritta	D.S.

ingiustificato e reiterato dalla classe		con eventuale inserimento nel fascicolo personale, comunicazione alla famiglia e/o Allontanamento breve da 1 a 5 giorni Sanzione accessoria	(su segnalazione del coordinatore di classe) Consiglio di classe su convocazione del D.S.
Allontanamento ingiustificato dall'Istituto	Art.33	Ammonizione scritta con eventuale inserimento nel fascicolo personale, comunicazione alla famiglia e/o Allontanamento temporaneo da 5 a 15 giorni Sanzione accessoria	Consiglio di classe su convocazione del D.S.
Inosservanza delle disposizioni di sicurezza (D.L. 626/94 e succ. mod.) int.) Inosservanza delle disposizioni Organizzative dell'Istituto (piano d'evacuazione)	Art.4, L.a "Tutela della sicurezza"	Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia Sanzione accessoria: ad es. attività di ricerca sulla tematica	D.S. (su segnalazione del coordinatore di classe)
Condotte lesive nelle parole e-o negli atti della dignità professionale e-o del ruolo professionale del personale e-o integranti fattispecie di ingiuria , calunnia diffamazione	Art.1	Allontanamento temporaneo da 5 a 15 giorni (eventuale querela dell'interessato) Sanzione accessoria	Consiglio di classe su convocazione del D.S.
Introduzione in Istituto di bevande alcoliche o oggetti potenzialmente lesivi dell'incolumità	Art 4, L.b "Tutela della sicurezza"	Ammonizione scritta con inserimento nel fascicolo personale e comunicazione alla famiglia	Consiglio di classe su convocazione del D.S.

di persone o cose.		e/o Allontanamento temporaneo da 5 a 15 giorni Sanzione accessoria: ad es. colloqui di sensibilizzazione con gli operatori del "Centro B.E.S."	
Offesa alle Istituzioni	Art. 34 "Comportamenti penalmente rilevanti"	Allontanamento temporaneo (da 5 a 15 giorni) Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia Sanzione accessoria	D.S. (su segnalazione del coordinatore di classe)
Comportamenti che creino pericoli o ledano l'integrità fisica altrui	Art. 34 "Comportamenti penalmente Rilevanti"	Allontanamento temporaneo, da 5 a 15 giorni Sanzione accessoria: attività a favore della comunità scolastica, colloqui di sensibilizzazione o Allontanamento oltre i 15 giorni con Segnalazione all'autorità competente ed ai Servizi sociali	Consiglio di classe su convocazione del D.S. Consiglio d'Istituto
Danneggiamento, occultamento o manomissione di registri o documenti scolastici	Art. 34 "Comportamenti penalmente Rilevanti"	Ammonizione scritta con inserimento nel fascicolo personale comunicazione alla famiglia Allontanamento temporaneo da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno Sanzione accessoria:	D.S. (su segnalazione di qualsiasi operatore scolastico) Consiglio di classe su convocazione del D.S.

		ad es. attività di utilità per la collettività scolastica	
Introduzione in Istituto di sostanze stupefacenti	Art. 4, L.c "Tutela della sicurezza" Art 34 "Comportamenti penalmente Rilevanti"	Sospensione oltre i 15 giorni Segnalazione all'autorità eventualmente competente a procedere Sanzione accessoria: ad es.colloqui di sensibilizzazione con gli operatori del "Centro B.E.S."	Consiglio d'Istituto
Casi di particolare gravità di recidiva di comportamenti penalmente rilevanti Atti di violenza grave o comunque tali da ingenerare allarme sociale	Art. 34 "Comportamenti penalmente Rilevanti"	Segnalazione all'autorità competente ed ai Servizi sociali E Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico Esclusione dallo scrutinio finale e-o non ammissione all'Esame di Stato Percorso riabilitativo, come prescritto dal Tribunale dei Minori	Consiglio d'Istituto

TITOLO VI
PROCEDURA D'IRROGAZIONE-IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

Art 38 Principi generali

La procedura d'irrogazione-impugnazione delle sanzioni disciplinari, qui di seguito riportata, è conforme allo "Statuto degli studenti e studentesse", a cui s'ispira al precipuo scopo di garantire il contraddittorio fra le parti in causa.

Ogni procedimento disciplinare ha avvio con la contestazione motivata del fatto e l'invito rivolto al possibile autore ad esplicitare i propri motivi di difesa.

Costituendo l'azione disciplinare a carico degli alunni procedimento di natura amministrativa, è sottoposta alla normativa ex L. n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in tema d'inizio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di motivazione e termine conclusivo.

Il sistema di impugnazioni, delineato dall'art. 5 del D.P.R. 249/98, (mod. D.P.R. 21/11/2007 n.235), non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento.

Art.39 Procedura d'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola

Le sanzioni del richiamo verbale, o scritto, sono irrogate dal docente e-o coordinatore di classe, previa contestazione dell'addebito all'alunno, che è invitato ad esporre le proprie ragioni, illustrando la dinamica del fatto e chiarendone gli intenti sottesi.

Il monito verbale o scritto è annotato sul registro e sul libretto personale dello studente, nel secondo caso apponendo la specifica dicitura "Richiamo scritto.

L'ammonizione scritta è comminata dal D.S., su segnalazione del coordinatore di classe, che, nell'immediatezza dei fatti, dopo aver interrogato lo studente circa l'accaduto, ne prepara una nota sintetica illustrativa, da sottoporre al D.S., che ha facoltà d'ascoltare direttamente l'alunno, come di ricevere dallo stesso deduzioni scritte.

In tal caso la comunicazione scritta alla famiglia, oltre ad essere annotata sul registro di classe, può essere inserita nel fascicolo personale dell'interessato, non essendo le sanzioni disciplinari da considerarsi "dati sensibili", ai sensi della normativa vigente (cfr. D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art.40 Procedura d'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la convocazione da parte del D.S. del consiglio di classe, organo competente all'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento breve (da 1 a 5 giorni) e temporaneo (da 5 a 15 giorni) dall'istituto.

La riunione del consiglio di classe s'articola in una prima fase dedicata all'istruttoria ed una seconda deliberante.

Nel corso della fase iniziale il consiglio s'apre alla presenza dello studente imputato, (e dei suoi genitori, qualora l'alunno sia minorenni) e di chiunque voglia testimoniare l'evento. In tale sede è possibile produrre memoria scritta o documentazione di rilievo per la decisione.

Espletata l'istruttoria, mediante l'acquisizione di accurate informazioni, il consiglio, nella totalità delle sue componenti (docenti, genitori e studenti) delibera, tenendo conto dell'intera storia personale dell'interessato, motivando, il provvedimento disciplinare, che è comunicato per iscritto alla famiglia.

Il consiglio può avviare comunque l'istruttoria e la fase decisionale, anche in assenza dello studente e/o dei suoi genitori, a condizione che risulti agli atti prova certa della convocazione dei predetti.

Le sedute del consiglio di classe, per le finalità del presente titolo, sono soggette al segreto d'ufficio per tutti i componenti. Il verbale e ogni atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.

La commutazione della sanzione dell'allontanamento breve-temporaneo in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato.

Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità d'alcuna natura.

La sanzione disciplinare dell'allontanamento superiore ai 15 giorni rientra nella competenza del consiglio d'Istituto. La rispettiva deliberazione è adottata su proposta del consiglio di classe interessato.

Art.41 Procedura d'Impugnazione

Avverso le sanzioni comminate è ammesso ricorso all'Organo di garanzia dell'Istituto entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della sanzione.

Il ricorso all'Organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico, è ammesso anche per l'insorgenza di controversie all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento o dello "Statuto degli studenti e delle studentesse", su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso, l'Organo di garanzia,

composta dal DS, un docente designato dal consiglio d'istituto, uno studente ed un genitore eletti dal Consiglio d'istituto, delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è consentita l'astensione.

Nel caso d'incompatibilità di un titolare dell'Organo di garanzia, perché direttamente coinvolto nella procedura, o membro del consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, contro cui si ricorre, il consiglio d'istituto designa il docente supplente, mentre l'alunno e il genitore supplente sono individuati tra i primi dei non eletti.

L'istruttoria dei ricorsi è compito del D.S., che presenta alla commissione una relazione dettagliata corredata da un suo parere motivato.

La data fissata per la riunione dell'Organo di garanzia è comunicata all'interessato mediante affissione all'Albo dell'Istituto. Entro tale data il ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere ascoltato.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati entro dieci giorni.

Contro le decisioni dei consigli di classe e del consiglio d'Istituto, come per qualunque violazione del presente Regolamento, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Ufficio scolastico regionale, che decide in via definitiva. (Cfr Statuto delle studentesse e degli studenti D.PR. 249 del 24 giugno 1998, modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Dirigente scolastico e le componenti scolastiche possono proporre al Consiglio d'Istituto emendamenti del presente Regolamento.

Le proposte devono essere sottoscritte da 1/2 della componente genitori o alunni e da 1/3 della componente docente o non docente.

A tal fine il Consiglio d'istituto deve essere convocato entro 20 giorni dalla presentazione degli emendamenti e pronunciarsi, accogliendoli o respingendoli con motivazione.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamenti vigenti, che s'intendono qui espressamente richiamate.